

## ***L' AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA'***

### ***Cenni storici e principi costituzionali.***

Forse nessuna delle azioni in tema di filiazione disciplinate nel titolo VII del libro primo del codice civile come l' azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, segnata da reiterate modifiche normative e da numerosi interventi correttivi da parte della Corte Costituzionale, esprime i cambiamenti verificatisi nel corso degli ultimi decenni nel comune sentire, nella cultura e nella società in ordine alla concezione della famiglia, dei rapporti tra genitori e figli e dei diritti e doveri connessi alla genitorialità.

Attraverso tale evoluzione si è data graduale attuazione ai principi costituzionali di piena parificazione dei figli naturali adulterini, e da ultimo anche di quelli incestuosi, a quelli legittimi, in una prospettiva volta a delineare un unico *status* di figlio, connotato da due diversi sistemi di accertamento.

L' azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale è un' azione di reclamo di stato, in quanto è diretta non soltanto ad accertare i presupposti di fatto e di diritto sui quali si fonda lo stato di figlio naturale, ma anche a formare il titolo corrispondente. La dichiarazione da parte del giudice costituisce pertanto elemento integrativo della filiazione, conferendo al rapporto biologico il marchio della certezza giuridica *erga omnes* e determinando tutti gli effetti giuridici conseguenti. La piena equipollenza tra dichiarazione giudiziale e riconoscimento, sancita dall' art. 277 c.c., dà ragione della

imposizione da parte del legislatore di limiti identici per le due fattispecie.

Il codice civile del 1942 distingueva tra dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, ammettendo la prima solo nelle ipotesi tassativamente previste dall' art. 269 c.c., costituite dall' avere la madre ed il presunto padre notoriamente convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento, dal risultare indirettamente la paternità da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità, dall' esservi stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento, dall' esistenza del possesso di stato di figlio naturale - ossia in presenza di circostanze che nella valutazione del legislatore del tempo rendevano il preteso padre non meritevole di mantenere l' anonimato - ed entro brevi termini di decadenza, e consentendo la seconda, considerata imprescrittibile riguardo al figlio, anche fuori dei casi previsti dall' art. 269 c.c.; ammetteva il riconoscimento dei figli incestuosi nella sola ipotesi di buona fede dei genitori al tempo del concepimento e quello dei figli adulterini da parte del genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio, ovvero anche da quello che era unito in matrimonio, dopo la morte del coniuge; sanciva il divieto di indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento era vietato, prevedeva il procedimento preliminare al giudizio allo scopo di *evitare che attraverso azioni infondate si facciano valere intenti ricattatori, profittando del timore di scandalo e del turbamento che i dibattiti*

*sulla paternità possono determinare in delicate situazioni personali e familiari* (così la relazione del Guardasigilli al progetto definitivo).

Il sistema era quindi chiaramente ispirato a criteri di rigidità e di sostanziale sfavore verso la paternità naturale e per converso di forte tutela della famiglia legittima.

Nel testo originario della norma la fase preliminare di ammissibilità dell'azione si caratterizzava per i seguenti profili: 1) il procedimento doveva svolgersi con il rito camerale, su ricorso di chi intendeva agire in giudizio; 2) andavano sentiti il pubblico ministero e le parti personalmente, ove comparissero, ed assunte le informazioni del caso; 3) l'inchiesta sommaria doveva aver luogo senza alcuna pubblicità ed essere mantenuta segreta; 4) il decreto conclusivo di ammissibilità o inammissibilità non era reclamabile.

Dopo l'intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 70 del 1965 ebbe a dichiarare l'illegittimità, in riferimento all'art. 24 Cost., del comma 2 dell'art. 274 c.c., nella parte in cui disponeva che la decisione avesse luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché nella parte in cui escludeva la necessità del contraddittorio e dell'assistenza dei difensori, e del comma 3 dello stesso art. 274 c.c., lì dove prevedeva la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti, fu emanata la legge 23 novembre 1971, n. 1047, che all'art. 2 dettò una nuova disciplina del giudizio preventivo di ammissibilità, introducendo tra l'altro il contraddittorio tra le parti, l'obbligo della motivazione del decreto e la garanzia della sua reclamabilità dinanzi alla corte di appello.

Tali innovazioni furono tenute ferme nella legge di riforma del diritto di famiglia, che si limitò a modificare il primo comma, sostituendo al termine *indizi* l' espressione *specifiche circostanze*, quali elementi idonei a far ritenere giustificata l' azione. Il legislatore del 1975 inoltre sostanzialmente unificò la disciplina delle azioni per l' accertamento della paternità e della maternità, abrogò le norme che imponevano termini perentori per la proposizione dell' azione, salva l' ipotesi residuale dell' art. 270, comma 2, c.c., escluse i limiti che la normativa precedente dettava per la ricerca della paternità, così operando una modificazione radicale della disciplina in esame.

Come appare evidente, la nuova normativa aveva alla base un profondo cambiamento dell' ideologia e dei valori che avevano ispirato il precedente sistema, in quanto la procreazione al di fuori del matrimonio veniva ora ad essere considerata un evento la cui responsabilità non deve far carico soltanto sulla madre, ma anche sul padre, con un chiaro rafforzamento della tutela dei figli naturali. Può certamente condividersi l' opinione di quella parte della dottrina che ravvisa nella disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio uno dei punti più qualificanti della legge di riforma del diritto di famiglia.

Il sistema di tutela dei figli nati fuori del matrimonio si è ulteriormente rafforzato con la sentenza n. 494 del 2002 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l' art. 278, comma 1, c.c., nella parte in cui escludeva la dichiarazione della paternità e maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell' art.251, comma 1, c.c., il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Ha

osservato il giudice della legittimità delle leggi che dalla disciplina codicistica deriva in danno della prole nata da genitori legati dai rapporti familiari indicati dall' art. 251 c.c. una *capitis deminutio perpetua* ed irrimediabile, come conseguenza oggettiva dei comportamenti dei loro genitori, in violazione del diritto ad uno *status filiationis*, riconducibile all' art. 2 Cost., e del principio costituzionale di eguaglianza posto dall' art. 3 Cost., intesa come pari dignità sociale di tutti i cittadini, che comporta il divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali.

***Il procedimento di ammissibilità : natura, funzione ed oggetto. Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2006.***

Come già ricordato, l' art. 274 c.c. prevedeva una fase preliminare al giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, diretta ad accertare l'ammissibilità della successiva azione di merito. Dal punto di vista sistematico il procedimento delineato dall' art. 274 c.c. si inquadra nella categoria degli strumenti di carattere preventivo, volti a preservare indirettamente le parti dai rischi del processo. Nella specie la prevenzione si esplicava attraverso il potere attribuito al giudice di consentire il giudizio *ab initio*, accertando se sussistesse il *diritto al processo*, inteso come diritto ad ottenere una pronuncia sulla situazione giuridica dedotta.

Il procedimento aveva certamente natura contenziosa ed il provvedimento che lo definiva aveva contenuto decisorio, ovviamente non con riguardo al rapporto di filiazione, ma al riconoscimento del potere di esperire l' azione di merito.

Nella definizione del rapporto tra procedimento sull' ammissibilità dell' azione e giudizio di merito la Corte di Cassazione, utilizzando le note categorie chiovendiane dei presupposti processuali e delle condizioni dell' azione, ebbe ad offrire in passato soluzioni oscillanti, affermando in numerose pronunce che il decreto di ammissibilità si configurava come un presupposto processuale, e quindi doveva indefettibilmente preesistere all' inizio del giudizio di merito, sostenendo in altre decisioni che esso costituisse una condizione dell' azione, e pertanto potesse intervenire anche nel corso del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità. Il contrasto giurisprudenziale fu composto con la sentenza a sezioni unite n. 1398 del 1990, che in conformità alla dottrina prevalente ritenne che il dato testuale e la *ratio* della norma, diretta alla rimozione di un limite all' esercizio dell' azione di accertamento, e quindi alla integrazione del potere di azione, nonché la diversità di oggetto tra le due fasi, imponesse di ravvisare la prima come un presupposto processuale, assimilabile agli altri requisiti attinenti alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto processuale, con la conseguenza che la parte istante, prima della pronuncia definitiva sull' ammissibilità dell' azione, era priva del potere giuridico di chiedere l' accertamento giudiziale della paternità. Nella richiamata sentenza le sezioni unite, con affermazioni ribadite dalla giurisprudenza successiva, posero in evidenza l' assoluta diversità ed autonomia tra le due fasi: in particolare diverso era l' oggetto dei due procedimenti, perché in quello che si concludeva con il decreto di ammissibilità o di inammissibilità si riscontrava la sussistenza di *specifiche circostanze* tali da far apparire giustificata l'

azione, con il secondo si accertava il rapporto di filiazione naturale; alla diversità del *petitum* corrispondeva necessariamente una diversità dell' istruttoria, volta ad acquisire nella prima fase le circostanze giustificative dell' azione, che ovviamente non integravano la dimostrazione della filiazione, e nella fase di merito la prova della filiazione stessa; infine le due pronunzie, pur entrambe decisorie, avevano diversa portata ed efficacia, l' una essendo emessa allo stato degli atti, l' altra destinata, attraverso la formazione del giudicato sostanziale, a rendere immutabile la statuizione, sia che dichiarasse sia che negasse la filiazione.

Da tale configurazione in termini di autonomia dei due procedimenti andavano tratte coerenti implicazioni sul piano processuale, ed in particolare il riconoscimento della idoneità al giudicato al decreto di ammissibilità, che precludeva la proposizione nella fase di merito di questioni relative alla ritualità dello svolgimento della procedura preliminare, la rilevanza di detto giudicato come giudicato esterno, e non interno, e la sua estensione a tutte le questioni che si ponessero in rapporto di pregiudizialità necessaria con la decisione di ammissibilità, mentre eventuali ulteriori statuizioni contenute nel decreto eccedenti i limiti della dichiarazione di ammissibilità erano inidonee a costituire giudicato opponibile nella successiva fase di merito.

Quanto all' accertamento da svolgere circa la sussistenza delle *circostanze giustificative* della proposizione dell' azione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si era con gli anni assolutamente consolidata nel ritenere che la pronunzia autorizzativa

non postulasse l' acquisizione di elementi forniti di un grado elevato di efficacia probatoria, tale da consentire di desumere un esito positivo certo o comunque un' accentuata possibilità di accoglimento della domanda, ma richiedesse soltanto il concorso di circostanze che, in seguito ad una indagine di tipo deliberativo, valessero a prospettare la mera possibilità che essa, in base alle prove che sarebbero state acquisite nel successivo giudizio di merito, fosse riconosciuta fondata. In una valutazione sempre più elastica delle esigenze probatorie si ritenne che potessero essere utilizzate anche in via esclusiva le dichiarazioni rese dalle parti, o anche dalla sola parte istante, ove dalle stesse fossero enucleabili elementi idonei a far presumere la possibilità di un esito positivo del giudizio: tale orientamento non comportava alcuna violazione dell' art. 269 ultimo comma c.c., secondo il quale la sola dichiarazione della madre non costituisce prova della paternità, riguardando tale disposizione soltanto la fase successiva a cognizione piena.

Il quadro di riferimento così descritto rende già evidente che la coerenza della disciplina dell' azione tracciata nel codice civile del 1942, già fortemente compromessa con gli interventi della Corte Costituzionale prima e del legislatore del 1971 poi, era progressivamente e definitivamente venuta meno. Il procedimento preliminare aveva finito con il risolversi in un pesante limite di ordine processuale per chi intendesse proporre l' azione: la reclamabilità dinanzi alla Corte di appello e la ricorribilità per cassazione ai sensi dell' art. 111 della Costituzione comportavano una dilatazione di tempi incompatibile con le esigenze di certezza connesse all'

accertamento di uno *status* e con il principio costituzionale del giusto processo; la segretezza dell' inchiesta non era garantita nel giudizio di cassazione, che è pubblico. Ancora, e soprattutto, la progressiva erosione nel diritto vivente dell' onere probatorio circa le *specifiche circostanze*, le grosse trasformazioni nel costume che avevano reso del tutto superata quell' esigenza, un tempo fortemente avvertita, di tutela della parte convenuta contro il pericolo di sentirsi temerariamente e pubblicamente attribuire una paternità o una maternità illegittima, la certezza che le indagini ematologiche e l' esame del d.n.a. consentono di raggiungere in tema di accertamento del rapporto di filiazione avevano indotto dottrina ed operatori del diritto a definire quello dell' art. 274 c.c. un *ramo secco* da estirpare. Come è noto, con sentenza n. 341 del 1990 la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare la parziale incostituzionalità dell' art. 274, comma 1, c.c., nella parte in cui non prevedeva, se si trattava di minore infrasedicenne, che l' azione proposta dal genitore esercente la potestà fosse ammessa solo quando ritenuta dal giudice rispondente all' interesse del figlio. Il giudice della legittimità delle leggi ravvisò infatti nella richiamata decisione un ingiustificato contrasto con l' art. 250 comma 4 c.c., che affida al tribunale per i minorenni l' accertamento dell' interesse del minore nel caso che il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio si opponga al secondo riconoscimento, nonché con il principio di razionalità, ritenendo la norma in esame incoerente con il rilievo sistematico centrale che nell' ordinamento dei rapporti di filiazione assume l' esigenza di protezione dell' interesse dei minori.

L' ampliamento dell' ambito delle indagini da svolgere nella fase di ammissibilità per effetto del richiamato intervento del giudice delle leggi non fece venir meno l' esigenza di uno snellimento e di una semplificazione della disciplina processuale per l' accertamento della paternità naturale, attraverso la soppressione di detta fase e in adesione al principio costituzionale del giusto processo.

Di tale esigenza si è resa interprete la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 50 del 2006, che ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 274 c.c. per violazione degli artt. 3, comma 2, 24 e 111, comma 2, Cost., ravvisando l' intrinseca, manifesta irragionevolezza della norma, in relazione alla evoluzione della disciplina procedimentale del giudizio che ha totalmente vanificato la funzione in vista della quale tale giudizio era stato originariamente previsto dal legislatore, così da risolversi in un grave ostacolo all' esercizio del diritto di azione costituzionalmente garantito e da integrare altresì la violazione del precetto costituzionale sulla ragionevole durata del processo, gravato da una autonoma fase, articolata in più gradi, prodromica al giudizio di merito e tuttavia priva di qualsiasi funzione.

Il giudice della legittimità delle leggi ha preso atto che nel diritto vivente il giudizio di ammissibilità aveva perso del tutto la funzione sua propria, di filtro diretto ad evitare la proposizione di iniziative giudiziarie temerarie o vessatorie, per risolversi in uno strumento processuale idoneo a procrastinare indefinitamente, attraverso i tre gradi di giudizio, la proposizione dell' azione di merito, ovvero anche

ad assicurare, attraverso una accurata programmazione della produzione probatoria, una reiterabilità a tempo indeterminato dell'istanza di riconoscimento, con la conseguenza che il convenuto avrebbe potuto non essere mai definitivamente al riparo da iniziative effettivamente vessatorie. La medesima Corte ha altresì considerato che l'evoluzione della tecnica consente ormai di pervenire alla decisione di merito in termini di pressoché assoluta certezza ed in tempi contenuti. Ha infine osservato che in presenza di una incostituzionalità che coinvolge l'intero procedimento, nella sua struttura e funzione, la circostanza che esso abbia anche lo scopo di accertare l'interesse del minore, in forza della richiamata sentenza n. 341 del 1990, non fa venir meno l'incostituzionalità stessa, potendo la rispondenza dell'azione all'interesse del minore essere eventualmente deliberata prima dell'accertamento della fondatezza dell'azione di merito.

Per effetto della soppressione dall'ordinamento di tale fase, l'azione di accertamento della paternità va ora proposta direttamente al giudice di merito. Peraltro, pur avendo la Corte Costituzionale fatto uso dell'avverbio *eventualmente*, deve ritenersi che in ogni caso in cui la dichiarazione giudiziale di paternità riguardi un minore il giudice del merito sia tenuto ad accertare la sussistenza dell'interesse del medesimo.

I giudizi pendenti nella fase di ammissibilità dell'azione non si trasformano per effetto della intervenuta declaratoria di incostituzionalità in giudizi relativi al merito, ma restano influenzati dalla pronuncia di incostituzionalità nel senso della cessazione della

materia del contendere, non sussistendo più un interesse delle parti ad un intervento giudiziale sulla ammissibilità dell' azione.

### ***La legittimazione attiva e passiva.***

La natura dell' azione in discorso come azione di stato dà ragione della relativa legittimazione attiva e passiva prevista dal codice.

Ai sensi dell' art. 270 c.c. legittimato a proporre la domanda, senza limitazioni di tempo, è soltanto il figlio. Nel caso egli sia morto prima di averla proposta, l' azione può essere esperita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte. Si ritiene generalmente che detti discendenti agiscano *iure proprio*, e non *iure hereditario*, facendo valere il proprio interesse personale alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale. Gli stessi discendenti possono proseguire l' azione già promossa, se la morte del soggetto reclamante la paternità o maternità sia intervenuta nel corso del giudizio. L' estensione della legittimazione ai figli naturali, dichiarati o riconosciuti è pienamente coerente con l' estensione degli effetti del riconoscimento oltre i limiti esistenti prima della riforma del diritto di famiglia.

La norma che fissa il termine di due anni dalla morte del *de cuius* - termine che è di decadenza, e quindi non soggetto a sospensione e interruzione - pone dubbi di legittimità costituzionale, atteso che detti discendenti potrebbero non essere a conoscenza del fatto - la morte del legittimato - dal quale decorre il termine stesso, tenuto conto che più volte la Corte Costituzionale ha affermato che la garanzia di cui all' art. 24 Cost. esige la conoscibilità del momento di decorrenza del

termine, al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzabilità nella sua interezza.

Ove il soggetto sia un minore, l'azione può essere promossa nel suo interesse dal genitore esercente la potestà o dal tutore. Quest'ultimo deve chiedere, in conformità alla regola generale posta dall'art. 374 n. 5 c.c., l'autorizzazione del giudice, che può anche nominare un curatore speciale. Nella posizione del genitore che agisce nell'interesse del figlio minore si tende in giurisprudenza a ravvisare un'ipotesi di sostituzione processuale, con il conferimento di un potere di azione ad un soggetto diverso dal titolare del diritto, in forza di un suo personale interesse all'esercizio della funzione processuale.

Si ritiene generalmente che il genitore non sia tenuto a dichiarare espressamente che agisce nell'interesse del minore, essendo sufficiente che dal contesto dell'atto risulti tale intendimento.

La norma prescrive il consenso del minore ultrasedicenne sia per promuovere che per proseguire l'azione, così attribuendo a detto minore la facoltà di rinunciare allo *status* di figlio, analogamente a quanto prevede l'art. 250 comma 2 c.c. con riguardo al riconoscimento. Tale previsione pone dei problemi di natura processuale sia in relazione alla rilevanza di ufficio o su eccezione di parte della mancanza del consenso, sia con riguardo alle conseguenze di detta mancanza. La giurisprudenza è da tempo orientata a ritenere che il consenso del minore ultrasedicenne si ponga come elemento integratore della capacità processuale del genitore esercente la potestà o del tutore, e che conseguentemente il difetto di tale elemento possa essere rilevato anche di ufficio, riflettendosi sul

potere del giudice di pronunciare nel merito, e comporti l' emanazione di una sentenza meramente processuale di improponibilità o improseguibilità dell' azione ( a seconda che il raggiungimento del sedicesimo anno di età sia avvenuto prima o nel corso del giudizio ), e che d' altro canto la prestazione del consenso sopravvenuta nel corso del giudizio abbia effetti sananti, determinando il venir meno dell' impedimento all' esame della domanda.

La pronuncia di improponibilità o improseguibilità non consuma pertanto il potere processuale del genitore, o del figlio divenuto maggiorenne, di riproporre nuovamente la domanda, non comportando la formazione di un giudicato di merito.

Da tali premesse deriva altresì che la mancata integrazione della capacità processuale può essere dedotta con lo strumento dell' impugnazione da chiunque vi abbia interesse, restando la ricorrenza di detto interesse determinata dal criterio generale della soccombenza.

E' acquisizione pacifica che con il raggiungimento della maggiore età il giudizio non si interrompe se tale mutamento di capacità non sia dichiarato dal procuratore costituito, in conformità alla disciplina generale dettata in materia di interruzione. Ove peraltro il figlio maggiorenne prosegua l' azione, la madre può considerarsi legittimata a sostenere la domanda originariamente proposta nella qualità di interveniente adesiva.

Quanto alla legittimazione passiva, l'art. 276 c.c. dispone che essa spetta soltanto al presunto genitore o, in mancanza, ai suoi eredi. Se il legittimato passivo non ha raggiunto la maggiore età, è da ritenere che egli debba stare in giudizio in persona del legale rappresentante. Tale

soluzione, l' unica consentita dalla corretta applicazione dei principi generali, diversifica la posizione del minore convenuto in giudizio da quella sostanziale del minore ultrasedicenne, che può riconoscere con piena autonomia il proprio figlio naturale, ai sensi dell' art. 250 c.c. Detta diversificazione trova peraltro la propria ragione nella differenza tra il potere discrezionale di riconoscere un figlio e quella di contrastare un accertamento giudiziale invocato da altri.

Recentemente le sezioni unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a comporre il contrasto interpretativo in ordine alla categoria degli eredi nei confronti dei quali l' azione può essere proposta, ed in particolare in ordine alla possibilità di includere in detta categoria gli eredi degli eredi del preteso padre.

Ed invero, un primo indirizzo giurisprudenziale era orientato a riconoscere la legittimazione passiva soltanto agli eredi, in forza sia della chiarezza della espressione usata dal legislatore, sia della omessa indicazione, tra i legittimati, degli *aventi causa* - espressione generalmente adottata dal legislatore, accanto alla parola *eredi*, al fine di estendere a detti soggetti determinati effetti, letta anche in contrapposizione alla espressa previsione tra i legittimati a contraddire di *chiunque vi abbia interesse* - sia della finalità non esclusivamente successoria della dichiarazione giudiziale di paternità nel caso di morte del presunto genitore, dalla quale possa derivare un ampliamento della categoria dei legittimati passivi. A tali rilievi si aggiungeva la considerazione che intenzione del legislatore era stata quella di consentire all' attore una agevole individuazione dei soggetti nei cui confronti proporre l'azione, evitando il pericolo di un

litisconsorzio difficilmente integro, quale si sarebbe potuto prospettare nel caso di estensione della legittimazione passiva agli eredi degli eredi.

Secondo altro indirizzo minoritario la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, implicando questioni relative allo stato delle persone, rende indispensabile la partecipazione al processo di tutti i soggetti la cui sfera giuridica, tanto per l'aspetto personale che per quello patrimoniale, è suscettibile di effetti in seguito alla formazione di un nuovo *status*.

Il contrasto è stato composto dalle sezioni unite con la sentenza n. 21287 del 2005, nella quale si è affermato che contraddittori necessari, passivamente legittimati, in caso di morte del presunto genitore, sono soltanto i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, cui invece è riconosciuta la facoltà di intervenire volontariamente in giudizio a tutela dei rispettivi interessi.

Le sezioni unite hanno ritenuto insuperabili le indicazioni fornite dal dato testuale della norma, nel contesto della quale il verbo *deve* sottolinea l'obbligo di indirizzare l'azione esclusivamente nei confronti dei soggetti indicati, e l'aggettivo *suoi*, riferito agli eredi, identifica con certezza nei soli eredi diretti del preteso genitore i legittimati passivi, nel caso di *mancaza di lui*. Hanno altresì valorizzato il criterio sistematico di interpretazione, rilevando che la facoltà di *contraddire* riconosciuta nel capoverso a *chiunque abbia interesse* all'esito della lite inevitabilmente comporta che detti diversi soggetti possono bensì intervenire nel giudizio ai sensi degli artt. 269

e ss. c.p.c., ma non assumono per questo la veste di legittimati passivi, nel duplice senso che nei loro confronti l'azione non può nè deve essere proposta ai fini dell'integrità del contraddittorio. Hanno infine evidenziato che la *ratio* della norma è quella di evitare al presunto figlio naturale difficoltà in ordine alla esatta identificazione dei destinatari dell'azione, soprattutto nel caso di sua proposizione a distanza di tempo dalla morte del presunto genitore, con conseguente pericolo di non integrità del contraddittorio.

Tale conclusione comporta che l'azione diviene improponibile nel caso di inesistenza in vita di tutti i soggetti legittimati a contraddirvi, così evidenziandosi un profilo di debolezza dell'attuale disciplina rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse del figlio naturale all'accertamento della genitorialità, che potrebbe essere colmato prevedendosi la possibilità, come suggerito dalla dottrina, per il caso di mancanza di eredi del presunto genitore, della nomina di un curatore quale contraddittore, analogamente a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 247 c.c. ai fini della proponibilità dell'azione di disconoscimento della paternità nella parallela ipotesi di intervenuta morte del presunto padre e di mancanza dei litisconsorzi necessari indicati nel primo comma della stessa disposizione. Ma una tale integrazione, come riconoscono le stesse sezioni unite, richiederebbe un intervento legislativo ovvero una pronuncia additiva della Corte Costituzionale.

Il secondo comma dell'art. 276 c.c. dispone, come già ricordato, che alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse. Vertendosi in tema di azione di stato, l'interesse a contraddire può essere di

natura patrimoniale - come quello a non veder concorrere nei diritti successori il preteso figlio - o morale, anche sotto il profilo del nocumento che l' inserimento di un soggetto estraneo potrebbe arrecare al buon nome della famiglia.

Si è dibattuto in dottrina se la richiamata disposizione configuri un intervento principale autonomo, ai sensi dell' art. 105, comma 1, c.p.c., ovvero un intervento volontario *ad adiuvandum* ai sensi del comma 2. La questione, di rilievo soprattutto per le evidenti implicazioni in ordine al potere di impugnazione avverso la sentenza favorevole all' attore, è giunta di recente all' esame della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 8355 del 2007 ha ritenuto trattarsi di intervento autonomo, tale da attribuire potere impugnatorio alla parte intervenuta: si è osservato in tale decisione che la norma in esame, ove interpretata come diretta a configurare un intervento dipendente, sarebbe un' inutile duplicazione dell' art. 105 comma 2 c.p.c.; che la rubrica dell' articolo, *legittimazione passiva*, fornisce un elemento di interpretazione nel diverso senso dell' intervento autonomo; che la disposizione in esame corrisponde a quella di cui all' art. 263 c.c., che attribuisce a *chiunque vi abbia interesse* la legittimazione ad impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità. Sotto quest' ultimo profilo si è rilevato che la diversa tesi finirebbe irragionevolmente per attribuire alle modalità del riconoscimento della paternità naturale, di scarsa rilevanza sul piano degli effetti, valore di elemento discriminante dell' esercizio dei poteri processuali del terzo (contro)interessato.

La Corte di Cassazione ha in conclusione ritenuto che la norma in esame sia diretta a consentire ai parenti non eredi o agli aventi causa del presunto genitore convenuto, titolari di posizioni personali o patrimoniali comunque suscettibili di essere incise dal diverso *status* reclamato dall'attore, di contrastarne l'azione anche in dissonanza con eventuali atteggiamenti di indifferenza o remissività dei legittimati passivi.

***L'interesse del minore.***

Una volta venuta meno per effetto della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 50 del 2006 l'intera fase di ammissibilità dell'azione, l'accertamento della conformità dell'azione stessa all'interesse del minore resta devoluto, come sopra esposto, al giudice del merito.

In realtà, l'introduzione per effetto della sentenza additiva n. 341 del 1990 della Corte Costituzionale dell'interesse del minore ha comportato la necessità di accertare un dato soggettivo, opinabile, suscettibile di variazioni nel tempo ed estraneo al paradigma dell'azione, che come tutte le azioni di stato è improntata a criteri di certezza e di verità. Si tratta in particolare di riscontrare una circostanza che si esprime secondo canoni totalmente difformi da quelli concernenti l'accertamento del rapporto di filiazione; si tratta, prima ancora, di definire il concetto di *interesse del minore* come oggetto del giudizio.

Ulteriori perplessità suscita l'assimilazione dell'azione in esame a quella di cui all'art. 250, comma 4, c.c., che era stata prospettata dallo

stesso giudice remittente. Al di là dall' identità degli effetti prodotti dalla dichiarazione giudiziale e dal riconoscimento, le due situazioni sono profondamente dissimili sul piano sostanziale e processuale. Nell' ipotesi prevista dalla norma presa a raffronto legittimato all' azione - che non è un' azione di stato - è solo il genitore che intende effettuare il riconoscimento, a fronte di una precisa contestazione dell' interesse del minore da parte del genitore che detto riconoscimento ha già effettuato, e che quindi esercita la potestà. L' interesse protetto riguarda un soggetto che non partecipa al processo - ma che deve essere sentito per ragioni istruttorie - onde il giudice chiamato a decidere circa tale interesse esercita un potere incidente sulla situazione di un soggetto terzo. Detto interesse pertanto non è un mero presupposto di una decisione volta ad appurare la verità dei fatti, ma è l' unico oggetto del giudizio. Sarà quindi il genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento ad addurre i motivi per i quali ritiene che il secondo riconoscimento sia non conveniente per il minore, prospettando fatti e comportamenti a sostegno del suo assunto. Per converso, nel procedimento di cui all' art. 269 c.c. il genitore che esercita la potestà promuove l' azione nell' interesse del figlio: il preteso padre che rifiuta la paternità è quindi interessato a sostenere che il minore non ha interesse a che egli sia dichiarato genitore e ad offrire elementi tali da indurre il Tribunale per i minorenni ad escludere l' interesse del minore all' attribuzione della paternità. In questa prospettiva il convenuto è indotto a difendersi incolpando se stesso di comportamenti incompatibili con il ruolo genitoriale.

L' applicazione dei principi e dei criteri di valutazione dell' interesse del minore elaborati ai fini del giudizio di cui all' art. 250 c.c. nell' ambito del giudizio di cui all' art. 269 c.c., nel quale il soggetto che propone la domanda ha un interesse opposto a che circostanze siffatte siano accertate, ha portato i giudici di merito, pur investiti di poteri inquisitori circa l' interesse del minore, a ritenere nella generalità dei casi l' esistenza di detto interesse, esprimendo sovente la relativa valutazione con mere formule di stile.

E tuttavia tale orientamento generalmente orientato a ravvisare l' interesse del minore riflette l' acquisizione di principi e di criteri di riferimento ampiamente condivisibili, per la loro corrispondenza a diritti costituzionalmente garantiti.

Va ricordato al riguardo che la giurisprudenza più risalente affermava in relazione alla fattispecie di cui all' art. 250 c.c. che l' interesse in oggetto dovesse essere verificato in concreto, attraverso un compiuto accertamento della situazione del minore, in relazione all' età, alle esigenze materiali, morali, psicologiche, affettive e sociali, alla condizione attuale ed a quella in cui verrebbe a trovarsi dopo il secondo riconoscimento, e non in via presuntiva sulla base degli effetti positivi che normalmente si producono nello sviluppo della prole per la contemporanea presenza di entrambe le figure genitoriali e per i diritti relativi all' educazione, all' istruzione ed al mantenimento che da tale duplice presenza conseguono.

Nelle decisioni degli ultimi anni è emerso un diverso orientamento, che pone l' accento sul diritto costituzionalmente garantito del genitore al riconoscimento del rapporto biologico di procreazione e

tende a delimitare la funzione *promozionale* del Tribunale per i minorenni con limiti compatibili con tale diritto, così da superare i dubbi di incostituzionalità avanzati da parte della dottrina nei confronti di una lettura del dato normativo centrata esclusivamente sull' interesse del minore.

In particolare, la Corte di Cassazione fin dalla sentenza n. 6093 del 1990 è orientata ad assumere tra i principi fondamentali di riferimento anche il diritto del secondo genitore al riconoscimento, quale diritto soggettivo primario del genitore stesso garantito dall' art. 30 Cost., pur con le limitazioni desumibili dal quadro generale in cui la disposizione costituzionale si pone, ed a ritenere che detto diritto possa essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza ad esso proporzionale, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psico-fisico, chiaramente non identificabile per la sua rilevanza con l' interesse del minore stesso a non veder turbata la serenità della vita che conduce con il genitore che lo ha riconosciuto per primo ( v. in tal senso, pur con diverse accentuazioni, Cass. 2003 n. 5115; 2002 n. 14894; 2001 n. 6470; 2000 n. 1990; 1999 n. 12077; 1999 n. 2338; 1998 n. 12018; 1998 n. 2669; 1994 n. 11263).

Si è peraltro rilevato che la configurazione in Costituzione di un diritto dei genitori al riconoscimento della propria posizione nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio necessariamente comporta un problema di bilanciamento di interessi diversi, così che esso può ritenersi legittimamente sacrificato solo quando altre esigenze di

importanza pari al suo valore ne giustifichino la compressione. In questa prospettiva lo stesso concetto di interesse del minore finisce per assumere una specifica connotazione, dovendo chiaramente disattendere un'interpretazione in forza della quale il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore o l'accertata influenza nella sua vita futura della acquisizione di una doppia genitorialità costituirebbero ostacolo all'esercizio del diritto del secondo genitore ad affermare la propria paternità.

Una lettura della norma aderente ai principi costituzionali di riferimento impone per converso di valutare l'interesse in discorso in termini di attitudine a sacrificare il diritto alla genitorialità, e quindi di ritenere che soltanto la presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psicofisico del minore, configuri l'interesse del minore al non riconoscimento e giustifichi il sacrificio totale della responsabilità genitoriale ancor prima che essa si possa esercitare.

Va ancora sotto altro profilo considerato che l'interesse del minore non può non essere segnato dal complesso dei diritti che al medesimo derivano dalla presenza della doppia figura genitoriale, ed in particolare dal diritto soggettivo della persona ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una identità precisa e completa dal punto di vista biologico. Tale diritto all'identità personale nella sua integrale dimensione psicofisica, nella sua irripetibile individualità costituita anche dal suo patrimonio genetico si intreccia peraltro, per i profili attinenti ai trattamenti sanitari ed all'

anamnesi, con l' altrettanto fondamentale diritto alla salute, nelle sue molteplici potenzialità esplicative ed espansive.

L' applicazione di tali principi e tali criteri alla simmetrica fattispecie dell' accertamento giudiziale di paternità dà ragione della netta tendenza dei giudici di merito a negare l' interesse del minore soltanto nelle ipotesi limite in cui la personalità del preteso genitore sia così negativa da esporre a grave rischio lo sviluppo psicofisico del minore.

***La prova della maternità e della paternità. Le indagini ematologiche ed immunogenetiche.***

La ricerca della maternità e della paternità naturale è fondata sul principio della libertà della prova.

In particolare, la disciplina della prova della maternità è sostanzialmente invariata rispetto al passato e non pone particolari problemi interpretativi: ai sensi dell' art. 269, comma 3, c.c., tale prova è raggiunta quando sia dimostrata l' identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna che si assume essere madre. Detta disposizione non pone una limitazione dei mezzi di prova, ma indica l' oggetto della prova, che può essere raggiunta con ogni mezzo, e quindi anche mediante presunzioni.

Si è discusso in passato se la norma di cui all' art. 9 del r.d.l. 8 maggio 1927 n. 798, che vietava alle direzioni sanitarie degli istituti di assistenza all' infanzia di rivelare l' esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli illegittimi, avesse quali destinatari soltanto i dirigenti dei servizi oppure anche gli organi giurisdizionali: l' opinione prevalente in dottrina è quella della applicabilità *erga omnes*

del divieto, con la conseguenza che una prova della maternità che comportasse la pubblicizzazione di dette indagini dovrebbe considerarsi *contra legem*. La giurisprudenza è invece orientata nel senso che la funzione della norma sia quella di assicurare al neonato una migliore tutela di carattere sanitario e sociale, garantendo al contempo alla madre l'anonimato, e non quella di limitare i poteri del giudice ai fini in esame.

Come la prova della maternità, anche quella della paternità può essere data con ogni mezzo, salva la limitazione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 269 c.c., secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della filiazione. Si ritiene peraltro in dottrina che la coesistenza delle due circostanze possa valere a fornire la prova in discorso, e che comunque ognuna di esse, in concorso con altri elementi di adeguato valore probatorio, possa essere assunta come mezzo di prova della paternità.

Specifici limiti all'ammissibilità di taluni mezzi di prova possono ravvisarsi in ragione della indisponibilità del bene controverso: non potrà pertanto ammettersi il giuramento decisorio o suppletorio, mentre la confessione, pur non costituendo piena prova, può certamente integrare un indizio sul quale fondare una presunzione.

E tuttavia la problematica relativa alla prova può considerarsi in qualche misura superata, attesa la rilevanza assunta negli ultimi anni dalle indagini ematologiche e dall'esame del d.n.a.

Il cammino per arrivare al riconoscimento del valore probatorio di dette indagini non è stato breve, nonostante l'art. 235 c.c., nella sua

formulazione novellata, ne avesse decretato l' ammissibilità nell' azione di disconoscimento della paternità, una volta provato l' adulterio della madre o il celamento della gravidanza e della nascita del figlio. Per lungo tempo infatti la giurisprudenza mancò di cogliere la portata innovativa di tale disposizione, che usando l' espressione *caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno* aveva inteso chiaramente ricomprendere anche indagini genetiche su base non strettamente ematologica, con una formula così ampia da consentire l' impiego delle conoscenze già raggiunte e di quelle che grazie alla progressiva evoluzione delle ricerche in campo biologico si sarebbero in seguito acquisite. Nonostante la portata della norma, si continuò a sostenere che l' esame ematologico, comportando una ispezione della persona, non poteva essere considerato un mezzo ordinario di prova, ma uno strumento del tutto eccezionale, da ammettere solo ove non fosse altrimenti possibile accertare i fatti di causa. Soltanto con l' importante sentenza n. 6400 del 1980 la Cassazione ebbe a valorizzare le prove ematologiche e genetiche nella loro pienezza, riconoscendo per la prima volta il rilevante grado di probabilità della paternità che dette indagini consentono di raggiungere e considerandole non più come mezzi eccezionali di prova, ma come accertamenti dotati di piena dignità probatoria, idonei ad affermare la paternità in positivo, e non solo ad escluderla.

Negli ultimi anni gli enormi progressi compiuti dalla scienza immunoematologica e gli elevatissimi livelli raggiunti di probabilità della paternità, fino al limite della certezza assoluta fornita dall' esame del d.n.a., hanno indotto i giudici di merito ad avvalersi normalmente

di dette indagini, come elemento indispensabile di giudizio, e la Corte di Cassazione ad affermare che i risultati delle analisi possono valere a dimostrare anche in via esclusiva il rapporto di filiazione.

La legge processuale ( art. 118 c.p.c. ) non consente l' esecuzione coattiva sulla persona che non voglia sottoporsi all' esame, e pertanto l' esperimento dell' indagine tecnica postula la disponibilità del preteso padre: e tuttavia il giudice di merito può trarre argomento di prova da tale rifiuto ai sensi dell' art. 116 c.p.c. L' esperienza giurisprudenziale rivela che sempre più spesso la parte convenuta in giudizio rifiuta di sottoporsi all' esame, nella evidente consapevolezza della decisività del mezzo, e che sempre più di frequente i giudici di merito attribuiscono a tale scelta processuale un valore primario, fino a fondare la dichiarazione giudiziale di paternità su questo solo elemento.

### ***Gli effetti della dichiarazione giudiziale di paternità.***

La sentenza dichiarativa dello stato di paternità naturale produce gli effetti del riconoscimento, attribuendo lo stato di figlio di quel determinato genitore: essa deve essere annotata nell' atto di nascita, ai sensi dell' art. 49, comma 1, lett. o) del d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396. La pronuncia del giudice è costitutiva di uno *status*, i cui effetti tuttavia decorrono dalla nascita: e pertanto l' assunzione di tutti i doveri che derivano dalla paternità ha effetto dalla nascita.

Ai sensi dell' art. 262 c.c. il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di figlio

minorenne sarà il giudice a decidere circa l'assunzione del cognome paterno.

Con la stessa sentenza dichiarativa della paternità il giudice può dare i provvedimenti ritenuti utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali, ai sensi dell'art. 277, comma 2, c.c., così come può disporre il rimborso in favore del genitore che ha sino ad allora provveduto per intero al mantenimento del minore della quota degli oneri gravanti sull'altro genitore.

Peraltro, mentre in ordine ai provvedimenti proiettati nel futuro il giudice può disporre anche di ufficio, essendo gli stessi rivolti a soddisfare l'esigenza pubblicistica di tutela del minore, e può avvalersi di poteri propri di indagine in ordine alle potenzialità economiche del genitore, il rimborso *pro quota* di quanto erogato in passato attiene ad un interesse meramente patrimoniale dell'altro genitore, ossia ad un diritto disponibile, e postula pertanto un'espressa domanda della parte. Nella liquidazione della somma spettante, il cui preciso ammontare si profila generalmente di difficile determinazione, il giudice può ovviamente procedere ad una valutazione equitativa.

### ***Verso la totale equiparazione tra i figli.***

Il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 marzo 2007 costituisce un ulteriore e definitivo passaggio verso la totale equiparazione tra figli legittimi e figli naturali, in adesione ai principi costituzionali e comunitari in materia ed in

sintonia con la legislazione esistente in vari Paesi dell' Unione europea.

L' articolato intende eliminare definitivamente dall' ordinamento ogni residua disparità di trattamento, anche sul piano terminologico, tra le due categorie di figli, indicati ora come figli *nati nel matrimonio* e *nati fuori del matrimonio*, riconoscendo un unico stato di figlio, fondato sui due aspetti della verità biologica e della assunzione della responsabilità genitoriale.

Il disegno di legge contiene all' art. 1 disposizioni immediatamente operative, cambiando l' intitolazione del titolo IX del libro primo del codice civile, che da **Della potestà dei genitori** diventa **Dei diritti e doveri dei figli e delle relazioni tra genitori**, dettando una nuova disciplina, nell' art. 315 c.c., dei diritti e doveri dei figli, introducendo un art. 315 *bis* c.c. volto a configurare un unico stato giuridico di figlio.

Nell' art. 2 esso contiene la delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, rendendosi necessario un intervento organico da parte del legislatore delegato su diverse disposizioni dell' ordinamento.

Tra i punti più qualificanti della delega va richiamato quello che tende a rendere il soggetto che abbia acquisito lo stato giuridico di figlio membro della famiglia del genitore che lo ha riconosciuto, così determinando il venir meno delle attuali discriminazioni sul piano successorio, ed in particolare la caducazione dell' arcaico istituto della *commutazione*, che consente ai figli legittimi di estromettere il fratello naturale dalla successione del padre corrispondendogli il valore della

sua quota; quello che rende possibile il riconoscimento dei figli incestuosi, previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo al loro interesse ed alla necessità di evitar loro qualsiasi pregiudizio; ed ancora il principio che prevede l' ascolto del minore in tutte le questioni ed i procedimenti che lo riguardano, in piena adesione alle convenzioni internazionali; quello che limita il criterio di compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima dettato dall' art. 30 Cost. all' inserimento del figlio naturale nell' ambito del nucleo familiare derivante dal matrimonio, con la previsione della necessità del consenso dell' altro coniuge e dell' ascolto degli altri figli conviventi da parte del giudice.

## ***L' AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA'***

### ***Profili generali.***

L'azione per il disconoscimento della paternità è volta a privare il figlio dello stato di legittimità del quale è titolare in forza delle presunzioni di cui agli artt. 231e 232 c.c., attraverso la dimostrazione della falsità di detta paternità legittima.

Per comprendere il fondamento e la funzione dell' azione è necessario considerare che nella filiazione legittima l' accertamento della paternità non deriva, come nella filiazione naturale, da un atto volontario di riconoscimento, ma dalla indicazione che ne fa l' ufficiale dello stato civile a seguito della dichiarazione della nascita da una unione legittima.

Prima della riforma del diritto di famiglia la legittimazione all' esercizio dell' azione era riservata esclusivamente al marito presunto padre, alla cui valutazione discrezionale era pertanto rimessa la conservazione o la perdita dello stato di figlio legittimo. Il legislatore del 1975 ha reso la relativa disciplina più aderente all' evolversi del costume e dei valori di riferimento nella società, estendendo la platea dei legittimati al figlio ed alla madre - ossia a tutti i protagonisti della vicenda procreativa ricadente nella presunzione di legittimità fondata sul concepimento avvenuto durante il matrimonio - nonché ad un curatore speciale nominato dal giudice, su istanza del figlio minore che abbia compiuto sedici anni, ovvero del pubblico ministero, quando si tratta di minore di età inferiore, alleggerendo il regime della

prova con l' ammissibilità delle indagini ematologiche ed allungando i termini di decadenza dall' azione.

Tale revisione costituisce certamente espressione dell' abbandono del primato della famiglia legittima e degli *status* che da essa derivano ed un significativo passo verso la sostanziale parificazione nel trattamento giuridico dei figli legittimi e di quelli naturali, nella prospettiva della realizzazione di un *unico status di figlio e di* un accentuato riconoscimento del *favor veritatis*, assunto come il nuovo baricentro di questo settore del diritto.

Il codice prevede due diversi tipi di azioni di disconoscimento, l' una, regolata dall' art. 233 c.c., riguarda l' ipotesi del figlio nato prima che siano decorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, l' altra, disciplinata dall' art. 235 c.c., che si esercita nei confronti del figlio concepito durante il matrimonio.

L' ulteriore ipotesi, regolata dall' art. 234 c.c., concernente la nascita del figlio dopo i trecento giorni dall' annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, gode di un regime della prova libero, atteso che detta nascita non dà luogo di per sé ad una situazione di legittimità, che tuttavia può essere dimostrata.

L' esercizio dell' azione di disconoscimento presuppone l' esistenza dello stato di figlio legittimo, consacrato dal corrispondente titolo di stato. E' pertanto necessario che il figlio sia nato vivo e che abbia acquisito lo stato di figlio legittimo, con la conseguenza che fino a quando non si sia formato l' atto di nascita, che è titolo di stato, non sorge alcuno stato di legittimità da disconoscere.

Ai sensi dell' art. 235 c.c. l' azione per il disconoscimento del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nelle tre ipotesi tassativamente previste, consistenti nel non avere i coniugi coabitato nel periodo compreso tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita, nell' essere stato affetto il marito durante tale periodo da impotenza, anche soltanto di generare, nell' avere la moglie in detto periodo commesso adulterio o tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.

Il primo ed il secondo caso non sembrano presentare particolari difficoltà di definizione; va tuttavia puntualizzato che la mancata coabitazione deve perdurare per l' intero periodo considerato, qualunque ne sia la ragione: secondo i principi generali la relativa prova può essere fornita anche per presunzioni. Analogamente, l' incapacità di generare, pur se temporanea, deve riferirsi a tutto il periodo in cui opera la presunzione legale di concepimento.

Per quanto concerne il caso considerato al n. 3 della disposizione in esame, la giurisprudenza e la dottrina sono generalmente orientate nel senso che non è necessaria la dimostrazione di entrambi i celamenti, a differenza di quanto si verificava secondo l' originario testo dell' art. 235 c.c. In questo senso la nuova norma ha certamente segnato un' apertura ed una semplificazione sul piano sostanziale e probatorio rispetto alla precedente disciplina.

Mentre nel primo e nel secondo caso la prova della circostanza condizionante l' ammissibilità dell' azione esaurisce l' onere probatorio a carico dell' attore, derivando direttamente dall' elemento fattuale previsto la dimostrazione della inesistenza del rapporto di

procreazione, nella terza ipotesi la norma dispone(va) che, una volta provato l' adulterio o il celamento della nascita ovvero della gravidanza, occorre(va) dare la prova escludente la paternità del marito: in particolare l' attore è (era) ammesso a provare che il figlio presenta(va) caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. Tale previsione trova(va) evidente ragione nel fatto che l' adulterio o il celamento della gravidanza o della nascita non sono eventi sufficienti ad escludere il rapporto di paternità, pur essendo fortemente indicativi della fondatezza della pretesa di disconoscimento.

La giurisprudenza ha costantemente ritenuto in passato che l' indagine sul verificarsi dell' adulterio avesse carattere preliminare ed autonomo rispetto a quella sulla sussistenza o meno del rapporto procreativo, e che pertanto la prova genetica o ematologia, anche se espletata contemporaneamente alla prova dell' adulterio, potesse essere esaminata solo subordinatamente al raggiungimento di quest' ultima ed al diverso fine di stabilire il fondamento della domanda. Ciò valeva a dire che la prova genetica non era esperibile ai fini della dimostrazione dell' adulterio e che in difetto di prova dell' adulterio, anche in presenza della dimostrazione della incompatibilità delle caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno del figlio con quelle del presunto padre, l' azione doveva essere respinta.

Tale impostazione comportava che nel caso in cui fosse la moglie a proporre l' azione, la medesima doveva in primo luogo provare il proprio adulterio, mentre al marito convenuto spettava contestare le

prove addotte dalla moglie. Peraltro l' ammissione da parte della protagonista della vicenda adulterina era ritenuta generalmente sufficiente elemento probatorio per consentire il passaggio alla prova della non paternità. Per contro, quando era il marito ad esercitare l' azione, egli doveva confrontarsi con la necessità di fornire la piena prova di una circostanza generalmente per il medesimo difficile da dimostrare.

Come è noto, con recente sentenza n. 266 del 2006 la Corte Costituzionale, accogliendo l' eccezione di incostituzionalità proposta dalla I sezione della Corte di Cassazione, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale, per contrasto con l' art. 24 Cost., dell' art. 235, primo comma, n. 3 c.c., nella parte in cui ai fini dell' azione di disconoscimento della paternità subordinava l' esame delle prove tecniche da cui risulta *che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre*, alla previa dimostrazione dell' adulterio della moglie, osservando che il subordinare, sulla base del diritto vivente, l' accesso alle prove tecniche, che da sole consentono di accertare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, alla prova dell' adulterio da un lato è irragionevole, stante l' irrilevanza di detta prova al fine dell' accoglimento nel merito della domanda, ben potendosi commettere adulterio senza procreare, dall' altro lato si risolve in un sostanziale impedimento all' esercizio del diritto di azione, particolarmente grave in relazione ad una azione volta alla tutela di un diritto fondamentale attinente allo *status* ed alla identità biologica.

Per effetto di tale sentenza, che recepisce una esigenza da tempo avvertita tra gli operatori del diritto, i quali ravvisavano una irrazionale limitazione dei diritti processuali del figlio legittimo attore nell'azione di disconoscimento della paternità, con effetti di forte sbilanciamento rispetto al trattamento del figlio naturale attore nell'azione di accertamento della paternità naturale, le difficoltà sul piano probatorio che la precedente disciplina comportava possono considerarsi ampiamente superate, stante l'elevatissimo tasso di probabilità, al limite della certezza assoluta, che le indagini sul d.n.a. consentono ormai di raggiungere sia per escludere la paternità sia, in positivo, per accertarla, e quindi, in definitiva, stante la possibilità di ottenere direttamente attraverso tali indagini una sicura esclusione della paternità, che costituisce l'obiettivo precipuo dell'azione in oggetto.

Il tenore della norma, secondo la quale l'attore è *ammesso*, induce a configurare un obbligo del giudice di disporre la prova genetica, in presenza del requisito della necessità. Ne risulta riconosciuta la natura *polivalente* della prova ematologia, quale fatto idoneo ad escludere con certezza la paternità del marito ed al tempo stesso a dimostrare l'adulterio, con effetti di *normalizzazione* della prova stessa, assunta ad accertamento risolutivo della controversia.

Nonostante la limitazione al marito della legittimazione a chiedere detta prova, è da ritenere che il diritto di invocare accertamenti tecnico-scientifici spetti anche agli altri soggetti legittimati.

Valgono in relazione a tale azione i principi richiamati a proposito dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità, secondo i

quali il giudice non può obbligare la parte a sottoporsi ai necessari prelievi, ma il rifiuto immotivato consente al giudice di desumere elementi di prova a sostegno della tesi dell'attore.

Vale altresì il principio, sancito dal comma 2 dell'art. 235 c.c. e specularmente a quello di cui all'ultimo comma dell'art. 269 c.c., secondo il quale la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità; ciò peraltro non esclude che detta dichiarazione possa essere valutata quale elemento probatorio, nel quadro delle altre risultanze processuali.

### ***La decadenza dall'azione.***

Il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di disconoscimento è disciplinato dall'art. 244 c.c. in modo differenziato per ogni legittimato all'azione di disconoscimento. In particolare, la madre è tenuta ad esercitare l'azione nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio, mentre il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno, decorrente dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio, oppure nel giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. La norma prevede peraltro che ove egli provi di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. E' per contro irrilevante la conoscenza che il padre abbia acquisito della nascita in un momento precedente il suo ritorno, attesa la chiara volontà del legislatore di ancorare la decorrenza del termine al ritorno.

Il figlio può infine proporre l'azione entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene ad essere successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento, e quindi anche in un momento che può essere molto lontano da quello della nascita, secondo un evidente accentuato riconoscimento del *favor veritatis*.

Si tratta chiaramente di termini di decadenza, sottratti alla disponibilità delle parti, non soggetti a sospensione o interruzione; la loro inosservanza deve essere rilevata di ufficio, determinando l'inammissibilità dell'azione.

Appare evidente il diverso trattamento riservato alla madre, sottoposta ad un regime decadenziale assai più stringente di quello del figlio, il quale non solo beneficia di un termine annuale rispetto al raggiungimento della maggiore età o alla conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il riconoscimento, ma può avvalersi anche del lasso temporale dai sedici ai diciotto anni per richiedere la nomina di un curatore ai fini della proposizione dell'azione.

Il problema della decorrenza del termine è strettamente connesso con quello relativo al momento in cui si acquista lo stato di figlio legittimo. Sul punto la dottrina è divisa, richiedendosi da alcuni Autori che tale stato richiede la formazione dell'atto di nascita, sostenendosi da altri che esso preesiste alla dichiarazione di nascita ed alla formazione del relativo atto. In giurisprudenza si è ritenuto in remote decisioni che lo stato di figlio legittimo, quale presupposto necessario dell'ammissibilità dell'azione, sorge presuntivamente in coincidenza con la nascita, ma che la legge non preclude al titolare dell'azione di

provare che tale stato si è formato in un momento successivo, o che comunque egli ne ha avuto notizia successivamente, con la conseguenza che il termine di decadenza, se normalmente coincide con la nascita, può collocarsi anche in una data successiva.

Sulla disciplina dettata dall' art. 244 c.c. è intervenuta più volte la Corte Costituzionale: con sentenza n. 134 del 1985 il giudice della legittimità delle leggi ebbe a dichiarare l' incostituzionalità del secondo comma dell' art. 244 c.c., nella parte in cui non disponeva, per il caso previsto dal n. 3 dell' art. 235 c.c., che il termine decorresse dal giorno in cui il marito era venuto a conoscenza dell' adulterio della moglie. Detta sentenza ravvisò il contrasto della norma denunciata con il diritto costituzionalmente protetto di difesa ( art. 24 comma 2 Cost.) e di quello di agire in giudizio ( art. 24 comma 1 Cost.), in quanto essa impediva al padre di proporre l' azione di disconoscimento dopo aver acquisito conoscenza di un fatto ( l' adulterio ) dal quale scaturiva il suo diritto di azione, ponendosi inoltre in termini di inconciliabilità con l' insegnamento della stessa Corte secondo il quale *la garanzia dell' art. 24 Cost. deve estendersi alla conoscibilità del momento di decorrenza del termine stesso al fine di assicurarne all' interessato l' utilizzazione nella sua interessezza.*

L' opera di ortopedia costituzionale avviata nella richiamata sentenza n. 134 del 1985 è stata completata nella successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 1999, che seguendo il medesimo ordine di considerazioni ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 Cost., l' art. 244 comma 2 c.c., nella

parte in cui non prevedeva che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal n. 2 dell'art. 235 c.c., decorresse per il marito dal giorno in cui era venuto a conoscenza della propria impotenza, nonché, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 244 comma 1 c.c., nella parte in cui non prevedeva che il termine per la proposizione della stessa azione decorresse per la moglie dal giorno in cui ella era venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito. Anche tale pronuncia ha posto in evidenza l'irragionevolezza di una norma che preclude l'esercizio dell'azione dopo l'anno dalla nascita se il soggetto non sia stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima ed ha rimarcato la lesione del diritto di azione insita nella previsione che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi dai quali sorge il diritto.

Il quadro normativo emergente da detti interventi del giudice delle leggi si profila alquanto articolato, atteso che per ciascuno dei soggetti legittimati sono previsti più termini iniziali di decadenza dall'azione. Si è posta più volte la questione di costituzionalità dell'art. 244 comma 3 c.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 30 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, imprescrittibile ai sensi dell'art. 263, ultimo comma, c.c., nonché sotto il profilo della disparità di trattamento con l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, che ai sensi dell'art. 270, primo comma, c.c. è imprescrittibile riguardo al figlio. Le relative eccezioni

sono state dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione, sul rilievo, quanto all' impugnativa del riconoscimento, che detto riconoscimento è un atto privato di accertamento e che la sua non veridicità vale ad infirmarlo in radice, così da giustificare l' imprescrittibilità dell' azione, e quanto alla prevista imprescrittibilità dell' azione di accertamento giudiziale della paternità riguardo al figlio, che la difformità di disciplina trova ragione nei dati distintivi di detta azione rispetto a quella di disconoscimento della paternità, in relazione alla specificità delle fattispecie sostanziali rispettivamente configurate ed alla diversità delle rispettive finalità ( v. sul punto Cass. 2005 n. 7924; 2001 n. 1264; 1998 n. 8087; 1990 n. 7798).

Con recentissima sentenza n. 6302 del 2007 la Cassazione ha ancora una volta dichiarato la questione di costituzionalità dell' art. 244 comma 3 c.c. manifestamente infondata, osservando che la scelta del legislatore ordinario di consentire al figlio il disconoscimento della paternità soltanto nell' osservanza del termine ivi prescritto non suscita dubbi di legittimità costituzionale in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 24 e 30 Cost., ed anzi costituisce espressione del potere demandato allo stesso legislatore dall' art. 30, quarto comma, della Costituzione. Infatti da un lato la decorrenza del termine dalla acquisizione dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento fa salva l' esigenza di assicurare al figlio maggiorenne la possibilità effettiva di agire in giudizio, dall' altro il *favor veritatis* non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, atteso che l' art. 30, quarto comma, della Costituzione non ha attribuito un rilievo indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella

legale, ma nel disporre che *la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità* ha rimesso al legislatore ordinario, in presenza dello *status* di figlio legittimo attribuito dall' art. 231 c.c. al figlio concepito durante il matrimonio, il compito di fissare termini per la contestazione della paternità legale, onde evitare situazioni di incertezza che possano protrarsi senza limiti di tempo, e più in generale il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella biologica, così affidandogli anche la valutazione della soluzione più idonea per la realizzazione dell' interesse del minore. Ciò vale a dire che in tema di disconoscimento è attribuita al *bene verità* una priorità non assoluta, ma relativa, in quanto può prevalere per effetto di una valutazione preferenziale rimessa all' apprezzamento degli interessati, mentre deve cedere definitivamente rispetto al *bene presunzione* dopo l' inutile decorso del tempo.

### ***La legittimazione attiva e passiva.***

Per quanto riguarda la legittimazione attiva, si è già detto che ai sensi dell' art. 244 c.c. l' azione può essere proposta dal padre, dalla madre o dal figlio. L' art. 246 c.c. disciplina la trasmissibilità dell' azione per l' ipotesi in cui il titolare della stessa sia morto senza averla promossa, ma prima della scadenza del termine di decadenza.

Ai sensi dell' art. 247 c.c. il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorzi necessari nel processo. Se una delle parti è minore o interdetta, l' azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice. Se si tratta di un minore emancipato o di un

maggiorrenne inabilitato, è proposta contro detto soggetto assistito da un curatore. Infine, se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente; in mancanza, si propone nei confronti di un curatore nominato dal giudice.

La Cassazione ha più volte affermato che il presunto padre naturale non è titolare di un interesse giuridicamente tutelato ad intervenire nel giudizio di disconoscimento ( v., tra le altre, sent. 2005 n. 12167; 2001 n. 14315), essendo egli portatore di un interesse di mero fatto, nel senso che la sua posizione non è esposta al rischio, in esito al giudizio di disconoscimento, di una conseguenza negativa direttamente collegata a quella decisione, e d'altro canto non sussistendo un nesso di pregiudizialità tra il procedimento di disconoscimento della paternità legittima e quello per l'accertamento della paternità naturale, atteso che l'unico oggetto di quest'ultimo giudizio è costituito dall'accertamento della paternità naturale del preteso padre biologico.

E' vero invece che, una volta ottenuto il disconoscimento, il figlio può agire in giudizio contro il preteso padre naturale ai sensi dell'art. 269 c.c. e che in quella sede la sentenza di disconoscimento in cui sia stato accertato l'adulterio della moglie con il preteso padre naturale non può valere a paralizzare le eccezioni e le deduzioni difensive del convenuto, rimasto estraneo a quel giudizio.

***L'azione di disconoscimento del figlio nato entro i primi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio.***

Ai sensi dell' art. 233 c.c. il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dal matrimonio è *reputato legittimo* se uno dei coniugi o il figlio stesso non ne disconoscono la paternità.

Già nel vigore della disciplina codicistica era opinione diffusa, pur nell' ampio dibattito dottrinario alimentato dalla non chiara formulazione della norma, che in forza dell' art. 233 c.c. si verificasse un' attrazione nella sfera di legittimità della nascita avvenuta nel corso del matrimonio, così da configurarsi una attribuzione legale dello stato di figlio legittimo per effetto della *vis matrimonii*, sebbene il concepimento fosse avvenuto prima della sua celebrazione. Tale orientamento trova più valido fondamento nella nuova disciplina dettata dal legislatore della riforma del diritto di famiglia, che nel modificare il precedente testo dell' art. 233 comma 2 c.c. ha escluso le ipotesi impeditive del disconoscimento in precedenza contemplate, consistenti nella consapevolezza della gravidanza da parte del marito prima del matrimonio e nell' essere stata la dichiarazione di nascita resa dal marito o da un suo procuratore speciale, dalla cui previsione traeva soprattutto argomento quella parte della dottrina che ravvisava nell' ipotesi in esame una legittimazione per riconoscimento tacito o presunto del marito.

Può ancora osservarsi sul piano letterale che l' identità della definizione come *di disconoscimento* attribuita all' azione sia nel caso di nascita prima dei centottanta giorni dal matrimonio che in quella di nascita successiva costituisce ulteriore elemento ermeneutico per ritenere che identica sia la natura dell' azione ed identico il fatto costitutivo della pretesa.

In quest' ultimo senso è orientata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ravvisa nella fattispecie in esame una filiazione legittima vera e propria, tale da integrare uno stato non precario, che sorge per il solo fatto della nascita e cessa unicamente per effetto del positivo esperimento dell' azione di disconoscimento. Ciò significa che il legislatore ha assunto il fatto certo della nascita successiva al matrimonio come elemento fondante dello stato di figlio legittimo, il quale quindi ha lo stesso contenuto di quello proprio del figlio concepito durante il matrimonio e come quello può venir meno solo con la dimostrazione della non paternità. In ciò trova ragione il riconoscimento al padre, alla madre ed al figlio della legittimazione a reagire alla attribuzione di paternità nell' ipotesi in cui il soggetto non sia figlio di colui che poco prima della nascita ne ha sposato la madre. In entrambe le azioni di disconoscimento spetta all' attore dimostrare il fatto costitutivo della pretesa: l' unico elemento distintivo dell' azione di cui all' art. 233 c.c. rispetto all' altra è fornito dalla circostanza che essa è proponibile in ogni caso, atteso che l' insussistenza della presunzione di concepimento durante il matrimonio posta dall' art. 232 c.c. determina l' inoperatività delle condizioni di ammissibilità richieste dall' art. 235 c.c., così da rendere più agevole il disconoscimento e da soddisfare all' esigenza di prevalenza della verità reale rispetto alla certezza formale, ma non esenta l' attore dall' onere di provare con ogni mezzo il difetto di paternità. Può al riguardo osservarsi che l' espressione adottata dal legislatore nella norma in esame - *se uno dei coniugi, o il figlio stesso,*

*non ne disconoscono la paternità* - chiaramente riporta al contenuto proprio dell' azione di disconoscimento.

In questa prospettiva si è affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che l' attore in disconoscimento è tenuto non soltanto a far valere il fatto che il figlio è nato nei centottanta giorni dal matrimonio, ma anche a dimostrare l' avvenuto concepimento ad opera di terzi, vale a dire una circostanza che se fosse intervenuta durante il matrimonio si qualificherebbe come fatto di adulterio ( così Cass. 29.12.1990 n. 12211; 1988 n. 4281).

Nel descritto quadro di riferimento, e tenuto conto che anche l' azione in esame, per la sua richiamata natura di azione di disconoscimento, è soggetta ai termini di decadenza previsti dall' art. 244 c.c., si è posto il problema dell' applicabilità di tale disposizione nel testo emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1985, la quale, come già ricordato, ha operato uno spostamento in avanti, nel caso previsto dal n. 3 dell' art. 235 c.c., del *dies a quo* di decorrenza del termine per la proposizione dell' azione dal giorno della nascita a quello della conoscenza da parte del marito dell' adulterio.

La Cassazione ha risolto tale questione nel senso dell' applicabilità della norma risultante dall' intervento del giudice delle leggi, tenuto conto che la sentenza della Corte Costituzionale ha inciso unicamente sulla disciplina del termine, o più correttamente sul momento di inizio della sua decorrenza, nell' ipotesi considerata, per la proposizione dell' azione: ciò comporta che la disciplina del termine di cui all' art. 244 c.c. conseguente alla pronuncia di incostituzionalità deve ritenersi direttamente applicabile non soltanto nell' ipotesi in cui si proponga

l'azione di disconoscimento del figlio nato dopo i centottanta giorni dal matrimonio deducendo l'adulterio quale condizione di ammissibilità ai sensi dell'art. 235 n. 3 c.c., ma anche in quella di esercizio dell'azione di cui all'art. 233 c.c., nell'ambito della quale l'asserito *adulterio* all'epoca del concepimento integra l'elemento costitutivo della pretesa ( v. sul punto Cass. 2000 n. 5248).

Nè può sostenersi in contrario che nell'ipotesi in esame non sarebbe ravvisabile adulterio, per non essere le parti all'epoca del concepimento unite in matrimonio, dovendo tale espressione correttamente intendersi come relazione con altro uomo dalla quale sia derivato il concepimento: ed invero il dato fattuale di riferimento va identificato nel rapporto con soggetto diverso dal futuro coniuge, cui resta del tutto estraneo il profilo di violazione dell'obbligo di fedeltà che connota la condotta posta in essere nel rapporto matrimoniale. Peraltro la diversa tesi porterebbe irragionevolmente a riservare un trattamento più sfavorevole, in relazione ai limiti temporali di proposizione dell'azione, al soggetto che intenda disconoscere un figlio nato nei centottanta giorni dal matrimonio, e quindi certamente concepito in epoca precedente, rispetto a colui che si proponga di disconoscere il figlio nato dopo i centottanta giorni, nonostante la non ricorrenza nella prima ipotesi della presunzione di concepimento nel matrimonio e la richiamata non applicabilità delle condizioni che consentono l'azione previste dall'art. 235 c.c. Tale orientamento varrebbe inoltre a conferire ancora una volta rilievo all'incolpevole ignoranza del fatto costitutivo dell'azione, con la possibile vanificazione del diritto all'esercizio dell'azione stessa, in insanabile

contrasto con i principi costituzionali che presiedono alla tutela giuridizionale dei diritti.

### ***Gli effetti della sentenza di disconoscimento.***

La sentenza che accoglie la domanda integra un accertamento di tipo costitutivo, che fa venir meno lo stato di figlio legittimo con effetto retroattivo; essa deve essere annotata in calce all'atto di nascita, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. o) del d.p.r. n. 396 del 2000.

Trattandosi di pronuncia sullo *status*, essa ha efficacia *erga omnes*, affermando in modo incontestabile che il figlio disconosciuto non è il figlio del marito della madre.

E poiché tale sentenza travolge non solo lo stato formale di figlio legittimo, ma ogni rapporto che trovava la propria causa in detto stato, il padre non è ulteriormente tenuto ai doveri di mantenimento, istruzione ed educazione, pur non potendo ripetere quanto in passato versato a tale titolo.

Con il venir meno della paternità legittima il figlio assume lo stato di figlio naturale riconosciuto dalla madre, atteso che la pronuncia di disconoscimento accerta con effetto *erga omnes* il difetto di paternità da parte del coniuge della donna che ha partorito il disconosciuto, ma non travolge la filiazione materna.

A seguito del disconoscimento il soggetto può essere riconosciuto dal padre biologico ai sensi dell'art. 250 c.c. ovvero promuovere l'azione per l'accertamento della paternità nei confronti di detto genitore.

Gabriella Luccioli